

## ***La redazione dell'atto di trust: spunti operativi***

di **Ennio Vial**

OneDay Master

### **Redazione dell'atto di trust**

Scopri di più

La **redazione dell'atto di trust** rappresenta una fase oltremodo delicata nella costruzione del trust. Si deve, infatti, prestare attenzione a diversi aspetti. La redazione dell'atto è, ovviamente, compito del consulente. Tuttavia, a differenza di altre prestazioni professionali, dove possiamo procedere in autonomia e consultare il cliente nel momento in cui abbiamo bisogno di informazioni o quando dobbiamo illustrare le conclusioni del nostro operato, nel caso del trust **la stesura dell'atto presuppone un'iterazione continua con il cliente**; sono, infatti, **necessarie diverse riunioni** dove si analizzano e si modificano le clausole che il consulente costruisce tenendo conto delle indicazioni del cliente.

Tra una riunione e l'altra è necessario interporre una **pausa temporale** che possa consentire all'interessato di **sedimentare alcune riflessioni** in vista dei futuri appuntamenti. Quando l'atto sarà "digerito", si potrà andare dal notaio per formalizzarlo.

In questa attività, si deve tener conto di **alcuni aspetti che vi proponiamo** in ordine sparso e in modo assolutamente non esaustivo.

La prima considerazione riguarda l'**interposizione fiscale**. Spesso si rinviene, in capo al disponente, un **potere invasivo nei confronti del trustee**, quale ad esempio il potere di revoca. È bene ricordare che tale circostanza potrebbe rendere il **trust fiscalmente interposto**. L'interposizione è un tema che attiene all'ambito fiscale e non civilistico e non rappresenta certamente un giudizio di disvalore sul trust; tuttavia, le conseguenze potrebbero essere anche altre. La [circolare n. 34/E/2022](#) ha affermato che **in caso di trust interposto** nei confronti del disponente, alla morte di quest'ultimo, i **beni del trust fanno parte del suo attivo ereditario**. Si tratta di una **tesi inaccettabile** che l'Agenzia delle Entrate dovrà necessariamente rivedere e che forse ha effettivamente rivisto nella recente [risposta a interpello n. 239/E/2025](#). In ogni caso, l'interposizione rimane un aspetto di cui dobbiamo tener conto.

Possiamo dire che l'evitare che il trust sia interposto rappresenta una **best practice** da seguire nella redazione dell'atto che mi può servire anche per **ottenere un trust meglio strutturato**. Ad esempio, il diritto di revoca del trustee da parte del disponente attribuisce a quest'ultimo un



potere che in certe occasioni potrebbe essere **utilizzato in modo inappropriato**. Magari, in un momento di stizza o di comportamento non pienamente lucido, il **disponente potrebbe compromettere il buon funzionamento del trust**, allontanando un trustee capace che fa bene il suo lavoro.

Personalmente, considero un **errore professionale** anche **non prevedere** una forma di **revocabilità del trustee**. Dobbiamo, infatti, ricordare che **trust vuol dire fiducia** e nonostante il trustee lavori bene può essere che questo si allontani nel tempo dai valori della famiglia cui si riferisce il trust. Ovviamente, non si possono fare generalizzazioni e non mancano casi in cui quelli che sembrano *prima facie* degli errori o delle dimenticanze, si rivelino poi la **miglior scelta possibile**.

Un altro spunto che si può offrire è quello di attribuire un **certo margine di discrezionalità al trustee** e assegnare a questi i mezzi per operare. Non è pensabile che il trustee debba chiedere autorizzazioni al disponente per **pagare l'IMU sugli immobili in trust** e magari chiedere che il trust venga dotato di **liquidità allo scopo**, perché nessuno ha piacere di essere esposto per debiti tributari (il Comune accerta il trustee e non il trust) **per conto di altri** senza avere le risorse per adempiere.

Un trust del genere può far nascere il pensiero che il **trustee sia solo una figura di facciata**. Ovviamente, anche in questi casi non si possono fare generalizzazioni.

Infine, segnaliamo l'opportunità di **evitare clausole di eccessivo dettaglio** in merito all'operato del trustee. Il futuro è incerto, le cose cambiano e un **atto di trust troppo rigido** potrebbe snaturarne lo scopo di offrire uno strumento flessibile di fronte alle vicende future al momento non preventivabili.

Questi temi verranno approfonditi nella One day Master "[La redazione dell'atto di trust](#)" in programma per il prossimo 24 novembre 2025.